

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Mancanza della sottoscrizione o della sigla dell'estensore e del presidente in alcuna delle pagine che compongono la sentenza**

*La mancanza della sottoscrizione o della sigla dell'estensore e del presidente in alcuna delle pagine che compongono la sentenza non integra violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 3, n. 5, il quale richiede la sottoscrizione del giudice come sigillo conclusivo del testo in cui è documentata la decisione, che implica, come è confermato dal secondo comma dell'art. 119 disp. att. c.p.c., (che riflette l'ipotesi in cui il testo originale sia stato formato dal cancelliere) la verifica analitica della corrispondenza del testo scritto, in ogni sua parte, a quello steso dal relatore ed approvato dal presidente; sicchè l'autenticità della sentenza sottoscritta dal giudice può essere contestata soltanto con la querela di falso per materiale contraffazione in ipotesi attuata in tempo successivo al deposito in cancelleria a norma dell'art. 133 c.p.c.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.5.2014, n. 9728**

*...omissis...*

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la sentenza impugnata non risulta sottoscritta in calce dal presidente del collegio, con la conseguenza che essa è affetta da nullità assoluta, al limite della inesistenza.

Il motivo è infondato. Invero la sentenza "de qua" risulta controfirmata nelle varie pagine, e precisamente nell'intestazione, nell'esposizione del fatto, nell'indicazione delle ragioni di diritto, oltre che nel dispositivo anche dal presidente del collegio, e cioè il xxxx., e quindi in relazione agli elementi essenziali, dovendosi conseguentemente ritenere che si tratti solo di un'omissione involontaria, dovuta ad errore o dimenticanza, che in sostanza non inficia la validità del provvedimento, configurandosi pertanto di conseguenza solo come errore materiale.

Invero al riguardo va osservato che al riguardo anche questa Corte ha statuito che la mancanza della sottoscrizione o della sigla dell'estensore e del presidente in alcuna delle pagine che compongono la sentenza non integra violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 3, n. 5, il quale richiede la sottoscrizione del giudice come sigillo conclusivo del testo in cui è documentata la decisione, che implica, come è confermato dal secondo comma dell'art. 119 disp. att. c.p.c., (che riflette l'ipotesi in cui il testo originale sia stato formato dal cancelliere) la verifica analitica della corrispondenza del testo scritto, in ogni sua parte, a quello steso dal relatore ed approvato dal presidente; sicchè l'autenticità della sentenza sottoscritta dal giudice può essere contestata soltanto con la querela di falso per materiale contraffazione in ipotesi attuata in tempo successivo al deposito in cancelleria a norma dell'art. 133 c.p.c., come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 11860 del 19/05/2006).

3. Col secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di omessa pronuncia, giacchè il giudice di appello non valutava che le fatture della ditta M. si riferivano unicamente alle ore di prestazioni effettuate dai dipendenti di essa, che potevano anche al limite lavorare "in nero", mentre quel lavoro era stato retribuito solo in contanti, sicchè era l'agenzia che doveva fornire la provava della non veridicità delle registrazioni contabili del soggetto inciso.

La censura è inammissibile, poichè generica, dal momento che il ricorrente non ha riportato il contenuto delle fatture rilasciate da xxxxx.. In ogni caso essa lo è pure perchè egli mira a proporre una differente valutazione del materiale probatorio rispetto al vaglio effettuato dai giudici di merito. Infatti anche il Supremo Collegio ha statuito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7394 del 26/03/2010, n. 6064 del 2008).

Dunque la CTR risulta avere pronunciato, e per di più con motivazione giuridicamente corretta ed adeguata, su tale punto.

4. Col terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di omessa pronuncia, poichè il secondo giudice non delibava la questione attinente alla mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento, il quale era stato emesso senza la sussistenza dei presupposti, trattandosi di contabilità regolare.

La doglianza non ha pregio. Invero, com'è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla eventuale antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 951 del 16/01/2009, n. 11599 del 2007). Del resto anche le vicende relative alla situazione patrimoniale del contribuente accadute in anni diversi da quello in contestazione possono costituire legittimi indici di capacità contributiva in tale materia, allorchè si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi (V. pure Cass. Sentenza n. 6714 del 02/06/1992). Del resto, in tema di accertamento dell'IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 2, in attuazione dello "Statuto del contribuente"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria: pertanto, in caso d'impugnazione, il giudice di merito deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, se detto verbale sia stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo presente che tale presupposto deve considerarsi "in re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, o a lui comunicati o notificati nei modi di legge, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 2462 del 05/02/2007, n. 15842 del 2006).

Perciò il giudice di appello risulta avere pronunciato, peraltro con motivazione giuridicamente corretta ed adeguata, anche su tale punto.

5. Col quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di norma costituzionale circa la carenza di indicazione del metodo seguito e della relativa normativa da parte dell'agenzia delle entrate nel motivare l'avviso di accertamento.

Si tratta all'evidenza di censura, che rimane assorbita da quanto enunciato in ordine ai motivi prima esaminati. Circa la questione afferente allo "jus superveniens", di cui al D.L. n. 16 del 2012, sollevata dal ricorrente solo con la memoria, in ordine alla deducibilità dei costi anche per operazioni inesistenti, va osservato che essa non va condivisa, atteso che in tema di imposte sui

redditi, a norma della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta "frode carosello", salvo che si tratti di costi che a norma del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, tutti elementi che tuttavia D.F. non provava in concreto, sostenendo addirittura di avere pagato le varie prestazioni in contanti, come esattamente specificato dai giudici di merito (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10167 del 20/06/2012, n. 867 del 2010).

6. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

7. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014